

	STATUTO	Allegato "D"
	Art. 1) Denominazione e Sede	Raccolta n. 22.205
	E' costituita l'associazione di promozione sociale di perso-	
	ne con disagio psico sociale e psico fisico e loro familia-	
	ri, denominata "Oltre il Margine APS" Ente del TERZO SETTO-	
	RE", di seguito denominata "Associazione".	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Bari.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costi-	
	tuiscono modificazioni della sede sociale e, pertanto, non	
	comportano modificazioni dello Statuto.	
	Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali.	
	2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale a	
	servizio della vita, nell'ambito della relazione di aiuto	
	alla persona umana, nella prevenzione e tutela della salute	
	pubblica, mediante lo svolgimento in favore dei propri asso-	
	ciati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività	
	di interesse generale:	
	- garantire la continuità assistenziale e sociale nel de-	
	licato passaggio successivo alla conclusione dei per-	
	corsi sanitari, terapeutici e riabilitativi;	
	- abbattere e ridurre lo stigma sociale legato alla disa-	
	bilità attraverso la cultura dell'inclusione e dell'in-	
	formazione consapevole;	
	- generare l'autonomia delle persone con disabilità, fa-	

		vorendo l'autodeterminazione e la crescita personale;	
	-	sviluppare percorsi concreti di inclusione lavorativa	
		e soluzioni dell'abitare (autonomia abitativa e proget-	
		ti per il "Dopo di Noi");	
	-	creare una rete sinergica e stabile che connetta i pro-	
		fessionisti del settore sanitario/sociale, le istitu-	
		zioni, le famiglie e il tessuto territoriale;	
	-	organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
		stiche o ricreative di interesse sociale, che includo-	
		no anche attività editoriali e di promozione del volon-	
		tariato;	
	-	formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-	
		zione della dispersione scolastica e al successo scola-	
		stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
		contrasto della povertà educativa;	
	-	organizzazione e gestione di attività turistiche di in-	
		teresse sociale, culturale;	
	-	interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
		commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
		successive modificazioni, e interventi, servizi e pre-	
		stazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
		alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifi-	
		cazioni.	
		A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione pro-	
		muove:	

	* la pianificazione e l'organizzazione di eventi e competi-	
	zioni sportive a livello amatoriale con l'obiettivo di crea-	
	re momenti di aggregazione e socializzazione. La gestione di	
	impianti e strutture sportive (palestre, campi, piscine);	
	* l'organizzazione di corsi e attività di formazione sporti-	
	va, con particolare attenzione ai giovani. Promozione del-	
	l'attività sportiva come strumento di inclusione sociale e	
	benessere;	
	* l'organizzazione di eventi ricreativi, feste o sagre di co-	
	munità;	
	* l'organizzazione di attività di turismo sociale, volte a	
	favorire la scoperta del territorio e la conoscenza delle	
	tradizioni locali;	
	* la promozione e l'organizzazione di campagne di sensibiliz-	
	zazione per promuovere la cultura dell'associazionismo e del	
	volontariato; incoraggiare la partecipazione attiva dei cit-	
	tadini al territorio.	
	* l'organizzazione di festival musicali, teatrali, cinemato-	
	grafici o letterari aperti alla comunità, con particolare at-	
	tenzione all'inclusione di fasce di popolazione svantaggiate;	
	* laboratori di artigianato tradizionale, volti a preservare	
	e tramandare le tecniche locali;	
	* attività interattive e coinvolgenti per bambini e ragazzi,	
	volte a stimolare la curiosità e l'apprendimento attraverso	
	l'esperienza diretta mediante laboratori didattici.	

	* Sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, della partecipazione civica e della sostenibilità ambientale.	
	* Attività formative per adulti e anziani, volte a ridurre il divario digitale e a favorire l'inclusione sociale attraverso l'uso delle nuove tecnologie.	
	* Attività di educazione ambientale mediante la sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto della natura, all'inquinamento, al riciclo e al riutilizzo di risorse, o, in generale, svolgere attività atte a mantenere pulito l'ambiente in cui viviamo.	
	* Servizi per l'infanzia e l'adolescenza attraverso centri di aggregazione giovanile. Assistenza per minori a rischio o in situazioni di disagio. Informazione e consulenza ai cittadini sui diritti sociali e sui servizi disponibili.	
	2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, avvalendosi prevalentemente dell'attività degli associati e/o dei volontari e degli Enti associati.	
	2.3 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale; l'individuazione specifica di tali attività è affidata al Consiglio direttivo. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relativi decreti attuativi.	

	2.4 L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo	
	di finanziare la propria attività istituzionale, anche attra-	
	verso lasciti, donazioni o contributi a fondo perduto. Tale	
	ultima attività può anche essere esercitata mediante solleciti-	
	tazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione svolge,	
	ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:	
	- Accompagnamento post-sanitario: Progettazione di percorsi personalizzati di inserimento sociale al termine	
	di cure o terapie, per evitare l'isolamento della persona e del suo nucleo familiare.	
	- Campagne di sensibilizzazione e prevenzione: Organizzazione di eventi pubblici, convegni, percorsi scolastici e progetti culturali finalizzati a decostruire i	
	pregiudizi e lo stigma sulla disabilità.	
	- Progetti per l'abitare autonomo: Realizzazione e gestione di soluzioni abitative innovative (co-housing, appartamenti didattici, palestre di autonomia) e supporto alla pianificazione del "Durante e Dopo di Noi".	
	- Orientamento e inclusione lavorativa: Attivazione di laboratori occupazionali, tirocini inclusivi, borse lavoro e collaborazioni con aziende ed enti locali per	
	favorire l'impiego dignitoso.	

	dallo Statuto, dai Regolamenti attuativi emananti e dalle de-	
	liberazioni associative, ed in particolare, dell'obbligo di	
	contribuire alle necessità economiche dell'Associazione me-	
	diante il pagamento della quota associativa fissata annual-	
	mente dall'Organo Amministrativo.	
	Le quote associative sono versate entro il 31 ottobre di cia-	
	scun anno ed il loro importo può essere modificato con deli-	
	bera del Consiglio Direttivo.	
	La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibi-	
	le. Gli aderenti si impegnano alla partecipazione attiva al-	
	le iniziative dell'associazione e ad operare per la tutela	
	ed il rafforzamento dell'immagine della stessa, con l'obiet-	
	tivo di perseguire l'unità dell'organizzazione ai più ampi	
	livelli possibili ferma restando la legittima espressione di	
	posizioni di minoranza o di maggioranza, da manifestarsi at-	
	traverso i normali canali dell'associazione.	
	La qualifica di associato dà diritto di presenziare alle at-	
	tività promosse dall'associazione, di partecipare ed interve-	
	nire in assemblea, a votare in assemblea purché l'associato	
	sia tale da almeno 3 (tre) mesi e tale qualifica risulti dal	
	Libro degli associati.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consen-	

		tirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.	
		Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sosteni-	
		tori tutti gli Enti e/o le persone fisiche che, condividendo-	
		ne gli ideali, danno un loro contributo economico libero e	
		volontario al sodalizio. I sostenitori non hanno diritto di	
		voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma	
		hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che	
		vengono, di volta in volta, intraprese dall'associazione.	
		Art. 4 Ammissione degli Associati	
		Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa doman-	
		da scritta all'Organo Amministrativo mediante istanza che	
		contenga, oltre alle proprie generalità o l'indicazione del-	
		la denominazione, sede sociale, codice fiscale/partita IVA,	
		generalità del legale rappresentante, anche un'esplicita ade-	
		sione al presente Statuto, ed agli eventuali regolamenti e	
		l'obbligo di attenersi alle deliberazioni legalmente adotta-	
		te dagli organi associativi.	
		Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo, con deli-	
		bera da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all'am-	
		missione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.	
		Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-	
		la domanda con delibera motivata può chiedere, entro 30	
		(trenta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci	
		l'assemblea nella prima adunanza successiva.	
		Art. 5) Recesso ed esclusione	

	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'asso-	
	ciato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavvi-	
	so mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica	
	Certificata) o altra modalità che assicuri la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto decorso il termine di 30 giorni dalla	
	comunicazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pa-	
	gare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa	
	deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà	
	diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri dove-	
	ri derivanti dal presente Statuto o che sia inadempiente ri-	
	spetto alle obbligazioni proprie può essere escluso con deli-	
	berazione motivata dell'Organo Amministrativo.	
	Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.	
	Art. 6) Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diretti-	
	vo;	
	c) il Presidente.	
	Sono organi dell'associazione anche l'Organo di Controllo e	
	il Revisore legale dei conti ove la nomina, sia deliberata	

	dall'Assemblea degli associati, pur in assenza di un obbligo	
	in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs.	
	03/07/2017 n. 117.	
	Art. 7) Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti; i	
	primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove	
	si renda necessario per legge;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo,	
	la cui adozione sia ritenuta necessaria o, semplicemente,	
	opportuna per l'organizzazione dell'associazione;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge,	
	dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua	
	competenza.	

	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-	
	rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variato median-	
	te comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associa-	
	zione.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno	
	60 (sessanta) giorni nel relativo libro. Si considera qua-	

	le data d'iscrizione quella in cui è stata presentata ri-	
	chiesta di ammissione, salvo rigetto.	
	Ciascun associato esprime un solo voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-	
	tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile	
	anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può	
	ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.	
	Il voto si esercita in modo segreto nell'elezione del Consi-	
	glio di amministrazione e nell'approvazione del bilancio,	
	mentre il voto può essere palese per altre deliberazioni, a	
	scelta dell'assemblea degli associati.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-	
	siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associa-	
	to indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei	
	contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nomina-	
	to dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei ca-	
	si previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne	
	ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel	
	libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio	
	dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assem-	

	blea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di	
	esperti, di persone non associate al fine di consentire ai	
	presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio	
	del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-	
	ti nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea	
	possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia	
	in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	E) Maggioranze	

	L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di alme-	
	no la metà più uno degli associati aventi diritto di voto,	
	in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti e-	
	spressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto	
	occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associa-	
	ti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Asso-	
	ciazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-	
	vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 8) Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'As-	
	sociazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	

	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-	
	cio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamen-	
	to dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquista-	
	re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-	
	ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego	
	dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credi-	
	to, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pub-	
	blica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-	
	te di ingresso;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-	
	poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-	
	mili o assimilate;	
	- conferire mandati e/o incarichi e/o procure speciali a sog-	
	getti terzi per il compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressa-	
	mente demandato all'assemblea o di competenza di altri Orga-	

	ni.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componen-	
	ti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie	
	di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-	
	riabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'assemblea	
	in sede di nomina, salvo i primi membri nominate in sede di	
	atto costitutivo. I componenti il Consiglio Direttivo sono	
	scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate da-	
	gli enti giuridici associati; durano in carica 3 (tre) eser-	
	cizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel cor-	
	so del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleg-	
	gibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in posses-	
	so dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza formativa;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-	
	genti con quelli propri dell'associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si cessa	
	per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte,	
	sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi	
	16	

	alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, in as-	
	senza di giustificato motivo.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	il Vicepresidente, il Tesoriere e il segretario, salva la no-	
	mina del Presidente in sede di atto costitutivo.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri viene convocata l'Assemblea per il reintegro; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino alla scaden-	
	za naturale dell'organo amministrativo.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-	
	fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunica-	
	zione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ri-	
	cezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi dirit-	
	to almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di	
	urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48	
	(quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-	
	trollo, qualora nominato ed all'ordine del giorno vi siano	

	argomenti di competenza dello stesso organo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-	
	ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-	

	li del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere	
	che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile (conflitto di interessi).	
	Art. 9) Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.	
	Egli:	

	- presiede ogni riunione degli organi dell'associazione e si	
	impegna nel garantire il sostegno necessario ad ogni associa-	
	to, affinché questi rispetti gli impegni riguardanti la pro-	
	pria appartenenza all'Associazione.	
	- esercita il servizio dell'autorità e della conferma in fun-	
	zione della crescita personale e dell'Associazione tutta.	
	Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati e dura	
	in carica per tre anni così come il consiglio direttivo.	
	Egli ha, a titolo esemplificativo e non tassativo, i seguen-	
	ti compiti e poteri:	
	a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;	
	b) convocare l'Assemblea dei Soci;	
	c) sottoscrivere gli atti amministrativi dell'Associazione;	
	d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, proce-	
	dere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.	
	e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	
	ve riguardanti l'Associazione.	
	f) propone al consiglio direttivo la nomina del tesoriere e	
	del segretario.	
	In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono	
	esercitate dal Vice Presidente.	
	In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare	
	entro 30 (trenta) giorni l'assemblea per le formalità del ca-	
	so.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	

	interviene il Vice-presidente.	
	Art. 10) Tesoriere e segretario	
	Alle funzioni di tesoriere, deve essere chiamato un membro	
	del consiglio direttivo con le dovute competenze di gestione	
	economica e finanziaria, in mancanza di consiglieri con tali	
	competenze l'associazione dovrà ricorrere a terzi (volonta-	
	ri, dipendenti, professionisti). Le funzioni ricorrenti at-	
	tribuite a tesoriere sono: la gestione della cassa e della	
	contabilità (scritture contabili art.13 CTS), provvedere al-	
	la rendicontazione economica (redazione e deposito Bilancio	
	artt. 18 e 48 CTS), gestire i rapporti finanziari esterni,	
	effettuare il monitoraggio finanziario, la rendicontazione	
	delle raccolte Fondi (art.87, c.4 CTS), gestire la trasparen-	
	za dei contributi Pubblici e 5 x 1000, vigilare sul divieto	
	della distribuzione utili, gestione delle eventuali attività	
	diverse, collaborare con gli eventuali organi di controllo e	
	di vigilanza.	
	Alle funzioni di segretario si dovrà preferibilmente procede-	
	re alla nomina di un membro del consiglio direttivo, al qua-	
	le sono attribuiti una serie di compiti fondamentali per il	
	buon funzionamento dell'associazione. A titolo esemplificati-	
	vo si elencano le funzioni rilevanti: verbalizzazioni delle	
	riunioni, tenuta dei libri sociali e aggiornamento degli	
	stessi, gestione della corrispondenza e delle comunicazioni	
	interne ed esterne, supporto amministrativo al presidente e	

	al consiglio direttivo, supporto alle convocazioni delle riunioni.	
	Art. 11) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co.1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.	
	L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.	

	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a parte-	
	cipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre mem-	
	bri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali	
	deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o in-	
	fra-triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 cod. civ..	
	La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompa-	
	tibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Art. 12 Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge (art. 31 del D.Lgs. 03/07/2017	
	n. 117) o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina	

	un revisore legale dei conti o una società di revisione i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assem-	
	blea all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi compo-	
	nenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 13 Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei rapporti giu-	
	ridici attivi e passivi, dei beni, mobili, immobili e di	
	qualsiasi natura in proprietà o in titolarità dell'Ente, pro-	
	venienti da contributi degli associati e dalle quote associa-	
	tive, dai redditi derivanti dalle attività e dalle rendite	
	patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, di	
	Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund	
	raising, da donazioni, eredità e lasciti e da eccedenze di	
	bilancio.	
	B) Funzione	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-	
	stituzionale così come definita dall'Articolo 2 del presente	
	Statuto.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate a favore di associa-	
	ti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri compo-	

	nenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-	
	tili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-	
	zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori	
	e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-	
	nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-	
	perino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	

	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affi-	
	ni entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-	
	rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusi-	
	vamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessio-	
	ni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività	
	di interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-	
	tro punti al tasso annuo di riferimento.	
	Art. 13) Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Con-	
	siglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associa-	
	ti per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei	
	modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendi-	
	conto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione	
	che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento e-	
	conomico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimen-	
	to delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzio-	
	nali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazio-	
	ni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o	

	dal Revisore se nominato.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assem-	
	blea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo de-	
	ve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla Legge. È data facoltà, ricorrendone le condi-	
	zioni di legge, la presentazione di un Rendiconto per Cassa,	
	in alternativa al bilancio composto da Stato Patrimoniale,	
	Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione. Ovviamente,	
	nel caso di raccolte pubbliche di fondi sarà necessario inse-	
	rire all'interno del bilancio un rendiconto specifico che il-	
	lustri le specifiche iniziative delle raccolte fondi.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve es-	
	sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-	
	sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-	
	partenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o	
	corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diretti-	
	vo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso-	
	ciati.	
	Art. 14 Scioglimento e Devoluzione	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con de-	
	libera del Comitato Direttivo su conforme parere del compe-	

	tente Ufficio del Registro del Terzo settore.	
	Art. 15 Norma finale	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferi-	
	mento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con	
	particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017	
	ed alle leggi speciali in materia.	
	Bari lì venti luglio 2026 (20/07/2026)	
	F.to: PURGATORIO VINCENZO;	
	F.to: FILOMENA MENOLASCINA;	
	F.to: ANTONIO CAPUTI;	
	F.to: CATERINA ACQUAVIVA;	
	F.to: ANNAMARIA VITERBO;	
	F.to: ELVIRA MARGHERITA DAMATO;	
	F.to: ELENA DI RONZO;	
	F.to: ANTONIA ABBRESCIA;	
	F.to: ROBERTO PACILLO;	
	F.to: MARIA GRAZIA FAIENZA;	
	F.to: ADA MAGNO;	
	F.to: FRANCESCO BRUNO;	
	F.to: LUCIO ROSITANI;	
	F.to: VITO ANTONIO SPADAVECCHIA;	
	F.to: SABINO ZINNI NOTAIO - SEGUE SIGILLO -	